

Attesto di deposito
di Euro 12.41
mediante apposizione di marche
in unico esemplare sull'originale
Torino il 22-7-10 Il Cancelliere

1147

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Rp 729/10

Cross 1831/10

Propcv 4417/10

14 LUG 2010

opposto

art. 18 fall.

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Mario Griffey presidente
Dott. Laura Caramello consigliere rel.
Dott. Giacomo Stalla consigliere

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel processo iscritto al n. 729/2010 R.G.

avente ad oggetto: opposizione a dichiarazione di fallimento

promosso da:

2) Pier Angelo B... in proprio e quale legale rappresentante della società
E... di B... P... A... s.n.c., elettivamente domiciliato in Torino,
Via ... presso l'avv. Prof. O... C... che lo rappresenta e difende
per procura in atti con gli avvocati M... W... L... S... e
M... R...

- parte reclamante -

contro

1) fallimento della E... di B... P... A... & C. s.n.c. e fallimento
dei B... P... A... in proprio, in persona del curatore dott. L... P...
elettivamente domiciliato in Torino, ... presso l'avv. M...
R..., che lo rappresenta e difende per procura in atti
Procuratore della Repubblica di Aosta

- parte resistente -

e con l'intervento di

1 A
color)
[redacted] - Banca [redacted] s.p.a., elettivamente domiciliata in Torino,
Corso Vittorio Emanuele II 71, presso l'avv. Alberto Jorio che la rappresenta e
difende con l'avv. Danilo Galletti del Foro di Bologna

- parte intervenuta -

conclusioni delle parti

per la parte reclamante:

Voglia la Corte, con riserva di richiedere l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 19 l.f., in riforma della sentenza impugnata, revocare il fallimento dichiarato nei confronti della società E [redacted] di B [redacted] P [redacted] A [redacted] s.n.c. e di B [redacted] P [redacted] A [redacted] in qualità di socio illimitatamente responsabile, con ogni conseguenza di legge.

per il fallimento:

IL CASO.it

Voglia la Corte in via principale respingere il reclamo; in via di subordine, previa occorrendo correzione ai sensi dell'art. 288 c.p.c. della sentenza dichiarativa di fallimento da Fallimento E [redacted] s.n.c. di B [redacted] P [redacted] A [redacted] s.n.c. in Fallimento di B [redacted] P [redacted] A [redacted] in qualità di titolare della ditta individuale, respingere il reclamo, confermando la sentenza impugnata. Con il favore delle spese, diritti ed onorari.

per la parte intervenuta:

Voglia la Corte respingere il reclamo, confermando la sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con sentenza 16 marzo 2010 il Tribunale di Aosta ha dichiarato il fallimento della s.n.c. E [redacted] di B [redacted] P [redacted] A [redacted] & C. e di P [redacted] A [redacted] B [redacted] in qualità di socio illimitatamente responsabile. Nel corso della procedura per la dichiarazione di fallimento, iniziata a seguito di istanza 3.9.09 del PM a cui si era poi aggiunta l'istanza 3.12.09 della società creditrice G [redacted] s.r.l., era stata eccepita l'inammissibilità di questo ricorso da parte della E. [redacted] s.n.c., che,

costituendosi, aveva posto a fondamento dell'eccezione la propria ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale, prima di esaminare questa eccezione, ha ripercorso le vicende della società E [redacted] tali vicende possono essere sintetizzate come segue.

- E [redacted] s.r.l fu posta in liquidazione con delibera assembleare del 16 luglio 2009; all'epoca i soci erano tre: A [redacted] B [redacted], P [redacted] A [redacted] B [redacted] e E [redacted] [redacted] (d'ora in poi E. [redacted]) s.p.a.;
 - il 4 agosto 2009 i fratelli B [redacted] cedettero le loro quote a E. [redacted] s.p.a., che quello stesso giorno fu trasformata in s.r.l. per essere poi trasformata in s.n.c. il 15 settembre;
- IL CASO.it**
- il 16 settembre E [redacted] fu trasformata da s.r.l. in liquidazione in s.n.c. in liquidazione;
 - il 1° ottobre E. [redacted] cedette la sua partecipazione in E [redacted] a P [redacted] A [redacted] B [redacted] il quale dichiarò in atto di voler rinunciare alla ricostituzione della pluralità dei soci e di voler esercitare l'attività in forma individuale;
 - la E [redacted] s.n.c. in liquidazione fu cancellata dal registro delle imprese in data 7.10.09, avendo presentato richiesta il giorno prima;
 - l'8 ottobre fu revocato lo stato di liquidazione della E. [redacted] s.n.c. e ad essa lo stesso giorno P [redacted] A [redacted] B [redacted], titolare della ditta individuale E [redacted], conferì l'azienda.

Il Tribunale ha rilevato innanzitutto che non era trascorso l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, con conseguente possibilità di dichiararne il fallimento; ha ritenuto irrilevante il fatto che tale cancellazione non fosse stata preceduta dalla liquidazione del patrimonio sociale, trattenuto dall'unico socio e quindi conferito ad altra società; ha ritenuto quindi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2560 c.c., che il trasferimento dell'azienda non avesse liberato il cedente dei suoi debiti e che di conseguenza non avesse privato i creditori del diritto di agire nei confronti del cedente, anche mediante istanza di fallimento; ha ritenuto



poi irrilevante il fatto che il soggetto cui l'azienda era stata conferita fosse stato ammesso alla procedura di concordato preventivo. La sussistenza dello stato di insolvenza e delle condizioni per la dichiarazione di fallimento è stata accertata senza difficoltà e non costituisce oggetto di contestazione neppure in questa sede.

Hanno proposto reclamo la società E [redacted] e il signor P [redacted] A [redacted] B [redacted] con ricorso regolarmente notificato al curatore, alla società creditrice G [redacted] s.r.l., al Procuratore della Repubblica di Aosta ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

IL CASO.it

I reclamanti illustrano il senso delle operazioni di carattere straordinario che coinvolsero le società del gruppo e commentano in particolare l'operazione che essi definiscono come trasformazione eterogenea atipica di E [redacted] s.n.c. con unico socio in impresa individuale, sostenendo l'ammissibilità di simile operazione nel quadro normativo introdotto con la riforma del diritto societario; affermano, invero, che il sistema legislativo riguardante la trasformazione deve intendersi come aperto e che di conseguenza è possibile estendere l'ambito della trasformabilità oltre alle ipotesi espressamente previste; sottolineano che nel sistema attuale la trasformazione non è più necessariamente ancorata alla persistenza dell'identità del soggetto trasformato, come dimostra la possibilità di trasformazione eterogenea di società in comunione di azienda e concludono affermando che la trasformazione è compatibile anche con l'ipotesi che soggetto trasformato e soggetto risultante dalla trasformazione siano differenti. I reclamanti sostengono poi che nella trasformazione della società unipersonale in impresa individuale si applica la regola della continuità dei rapporti: non si verifica un trasferimento di azienda, ma una successione dell'unico socio in tutti i rapporti attivi e passivi, con la conseguenza che la società trasformata non può essere dichiarata fallita. Fatte queste premesse, i reclamanti si soffermano sul contenuto dell'atto dell'1.10.09, per dedurre che si tratta di atto di trasformazione della società in impresa individuale. Sostengono infine che l'art. 10 L.F. è stato applicato in modo improprio con conseguenze paradossali, visto che il complesso



delle operazioni straordinarie compiute sulle società del gruppo aveva lo scopo non di sottrarre l'imprenditore alla responsabilità patrimoniale, ma, al contrario, di mettere a disposizione dei creditori anche il patrimonio personale dei fratelli B... e di concentrare in E. [redacted] tutti i rapporti facenti capo alle singole società. **IL CASO.it**

Il fallimento si è costituito e ha contestato che l'operazione posta in essere da P... A... B... possa essere qualificata come trasformazione eterogenea, rilevando che dall'atto non emerge in alcun modo la volontà del soggetto di avvalersi del disposto dell'art. 2500 *septies* c.c., essendo piuttosto enunciata l'intenzione di dar luogo ad un trasferimento dell'azienda; il fallimento contesta poi che sia configurabile la trasformazione di una società in impresa individuale ed osserva, comunque, che, qualora si dovesse ritenere ipotizzabile la successione del socio nell'attività dell'impresa precedentemente gestita dalla società E. [redacted], risulterebbe tuttavia ben dichiarato il fallimento di P... A... B... regolarmente convocato nella procedura prefallimentare, rendendosi al più necessario correggere il dispositivo della sentenza per farne risultare il fallimento del B... quale titolare di impresa individuale e non quale socio illimitatamente responsabile della E. [redacted] s.n.c..

E' intervenuta in causa la società creditrice [redacted] Banca [redacted] s.p.a. per contestare che sia possibile e ammissibile, anche dopo la riforma introdotta con il d lgs. 6/03, la trasformazione della società di persone in impresa individuale; sostiene che la trasformazione è istituto che riguarda gli enti collettivi e che qualora il socio unico continui l'attività come imprenditore individuale si verifica una successione del socio nei rapporti della società e che questa, anziché trasformarsi, si estingue; conclude affermando che, quand'anche il fenomeno riguardante la successione del B... a E. [redacted] potesse essere qualificato come trasformazione, si sarebbe comunque verificata l'estinzione di E. [redacted] con conseguente possibilità di fallimento entro l'anno dalla cancellazione; la società intervenuta svolge poi considerazioni sulla ritenuta nullità del conferimento dell'azienda dal B... alla



E. [redacted] e sulle conseguenze della complessa operazione che ha coinvolto le società del gruppo.

2. Il reclamo è infondato.

IL CASO.it

La trasformazione della società di persone in impresa individuale non pare ammissibile neppure in base alle norme introdotte con la riforma del 2003.

La riforma ha innovato la disciplina della trasformazione - precedentemente prevista come istituto strettamente societario - introducendo la trasformazione eterogenea, da società di capitali ad enti diversi e viceversa. Ciò non significa, come vorrebbero i reclamanti, che sia stato introdotto un sistema aperto e che, di conseguenza, si possa ritenere ammissibile la trasformazione in casi che la legge non prevede. Nulla, invero, autorizza a ritenere che le ipotesi considerate nell'art. 2500 *septies* c.c. siano soltanto esempi: le società di capitali possono trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; questi enti, per quanto disposto dall'art. 2500 *octies*, possono trasformarsi in società di capitali. Questa è la trasformazione eterogenea definita dal legislatore della riforma e le norme sono formulate in modo tale da rendere assai dubbia la possibilità di un'interpretazione analogica che consenta, come sostengono i reclamanti, di ritenere ammissibile anche la trasformazione delle società di persone nei diversi enti indicati: se il legislatore avesse voluto lasciare aperta la possibilità di qualsiasi trasformazione tra società ed enti diversi, non si vede per quale motivo avrebbe dovuto limitare l'ambito della trasformazione eterogenea alle società di capitali.

Ancor più problematica appare l'estensione dell'ambito di ammissibilità della trasformazione eterogenea all'impresa individuale. Le argomentazioni svolte dagli appellanti sono certamente pregevoli; in particolare è senz'altro vero che se si ammette la trasformazione della società di capitali in comunione di azienda può risultare configurabile in linea teorica anche la trasformazione della società di persone in impresa individuale. Tali argomentazioni si scontrano però con il dato normativo, dovendosi escludere che dal tenore delle norme si possa evincere



l'ammissibilità di questo tipo di trasformazione. E' da notare, invero, che la questione della configurabilità di una trasformazione della società di persone in impresa individuale nell'ipotesi di continuazione dell'attività imprenditoriale da parte dell'unico socio non è affatto nuova ed era già stata oggetto di pronunce giurisprudenziali in epoca precedente alla riforma; pronunce nelle quali era stato posto in evidenza l'ostacolo costituito dalla diversa natura della persona giuridica e della persona fisica (si veda, ad esempio, Cass. 1593/02). Se, dunque, il legislatore della riforma avesse inteso dare a questo problema una diversa soluzione avrebbe introdotto una esplicita enunciazione normativa al riguardo, perché solo in questo modo avrebbe potuto rimuovere quell'ostacolo.

IL CASO.it

I reclamanti ritengono invece che la diversa natura dei soggetti non costituisca più ostacolo alla configurabilità della trasformazione. Osservano che prima della riforma si riteneva che con la trasformazione si mantenesse l'identità del soggetto trasformato ed affermano che a seguito dell'introduzione della trasformazione da società di capitali a comunione di azienda non è più possibile ritenere la trasformazione necessariamente ancorata alla persistenza dell'identità del soggetto trasformato: si avrebbe trasformazione anche se soggetto trasformato e soggetto risultante dall'operazione fossero differenti. Ciò posto, i reclamanti sostengono che con la trasformazione da società di persone ad impresa individuale si verificherebbe una successione dell'unico socio in tutti i rapporti della società, la quale cesserebbe di esistere. Non si spiega, però, per quale motivo questa ipotesi di cessazione della società dovrebbe comportare la sua esenzione dal fallimento; le poche righe del reclamo dedicate a questo problema - che è il problema della causa - sono insufficienti: ad avviso dei reclamanti, la società trasformata non può essere dichiarata fallita perché è divenuta un'azienda che fa capo ad un imprenditore individuale. La spiegazione non convince, anche perché vi si confondono il piano soggettivo, ossia l'imprenditore, e quello oggettivo, ossia l'azienda.



Fatta questa premessa di ordine generale, si deve comunque rilevare che nel caso di specie, come correttamente notato dal fallimento, il tenore dell'atto del primo ottobre 2009 non consente di ritenere che si sia voluto dar luogo alla trasformazione della società di persone in impresa individuale. Non è certamente sufficiente, in proposito, l'intitolazione della scrittura: "*cessione di quota sociale e trasformazione*". Il signor P. A. acquisita l'intera quota di compartecipazione della società E. pari all'intero capitale sociale, manifesta l'intenzione di rinunciare alla ricostituzione della pluralità dei soci e di esercitare personalmente l'attività, "*anche con assegnazione dell'azienda sociale al socio stesso e inizio dell'attività di impresa individuale con partita IVA...*"; si fa quindi rinvio, per la descrizione del patrimonio sociale destinato all'impresa individuale, alla situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2009. Il contenuto dell'atto, dunque, non è sostanzialmente diverso da quello degli atti sulla cui interpretazione si era formata la giurisprudenza cui sopra si è fatto cenno, riguardante l'ipotesi di continuazione dell'attività sociale da parte dell'unico socio.

IL CASO.it

I reclamanti sottolineano che nelle ipotesi di trasformazione eterogenea la tutela dei terzi è garantita dalla possibilità di presentare opposizione ai sensi dell'art. 2500 *novies* c.c.. Nel caso in esame non si vede come e perché i terzi avrebbero dovuto intuire che fosse possibile e necessario per la loro tutela presentare opposizione: non esiste una norma che preveda la possibilità di trasformare la società di persone in impresa individuale; la volontà di porre in essere un'operazione di tale natura non risulta espressa; dalla visura camerale (doc. 5 del fallimento) l'atto del 1° 10.2009 risulta registrato – giustamente – come cessione d'azienda da E. a B. P. A. e la società risulta cancellata in data 7 ottobre su domanda presentata il 6. Del tutto corretta appare pertanto la dichiarazione di fallimento della società, intervenuta entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.



P. Q. M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, respinge il reclamo proposto da P. A. B. in proprio e quale socio unico e legale rappresentante della E. di B. P. A. s.n.c. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Aosta il 16 marzo 2010; condanna la parte reclamante a rifondere al fallimento e alla le spese di causa che liquida, per ciascuna parte, in difetto di note, in euro 600 di diritti ed euro 4.000 di onorari, oltre rimborso forfetario, IVA, se non detraibile, e CPA.


IL CASO.it

Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino il 25 giugno 2010.

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 29/6/2010 il cancelliere

il consigliere est.

Dott. Laura Caramello



Il Presidente
dott. Mario Griffey

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott. M.S. RUSCAJO

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 4 LUG 2010

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott. M.S. RUSCAJO

E' copia conforme all'originale rilasciata a richiesta
dell'Avv. SORIO PER USO CASSAZIONE

Torino, li 22-07-2010

IL CANCELLIERE G1
IL CANCELLIERE

